

Possibili ambiti di valorizzazione della professionalità ITP,
negli spazi di intervento aperti dalle disposizioni in materia
di alternanza scuola-lavoro

SOMMARIO

PREMESSA	2
INTRODUZIONE.....	3
POSSIBILI AMBITI DI VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DELL'ITP, NEGLI SPAZI DI INTERVENTO APERTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	4
CONCLUSIONI	7

Premessa

Il presente documento, finalizzato a individuare gli ambiti di valorizzazione della professionalità dell'Insegnante Tecnico Pratico (ITP), esamina gli spazi di intervento che le disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro aprono in tal senso. Le prospettive educative offerte da tali disposizioni ben si attagliano al profilo professionale dell'ITP, tuttavia è prioritario per l'AID chiarire la natura delle conoscenze e delle competenze da formare, potenziare e promuovere nei percorsi di alternanza, affinché sia altrettanto chiaro il ruolo che l'ITP può svolgere nel rendersi promotore e mediatore di tali interventi educativi. In particolare, a partire dall'esame del Dlgs 77/2005 si intendono disambiguare i significati riferibili a:

- la natura delle competenze da formare,
- le modalità di apprendimento flessibile che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica,
- le modalità di attuazione dei percorsi formativi personalizzati,
- la funzione tutoriale,
- le modalità di valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti.

Introduzione

La L. 107/2015 ripropone in un quadro organico l'insieme dei provvedimenti che, dal riconoscimento dell'autonomia funzionale alle Istituzioni scolastiche (L.59/97; DPR 275/99) fino la Riordino degli Ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado (DPR 87,88,89/2010), hanno promosso una costante trasformazione dell'offerta formativa sempre più orientata al conseguimento del successo formativo, prima che scolastico; alla formazione delle competenze, prima che disciplinare; alla valutazione e certificazione delle competenze intese come manifestazione dei risultati di apprendimento; spostando il focus dai Programmi di studio ai Piani dell'offerta formativa; muovendo da una formazione generalizzata a una formazione sempre di più attenta a valorizzare le diversità e le potenzialità di ciascuno. Il comma 7 della legge è un condensato delle parole chiave che in modo ricorrente hanno connotato i provvedimenti di riforma della scuola dagli anni '70 del secolo scorso fino a oggi.

Per quanto riguarda le specifiche aree di intervento dell'Associazione Nazionale degli Insegnanti Diplomati, interessa soffermare l'attenzione su alcune di queste parole chiave:

h) **sviluppo delle competenze digitali degli studenti**, con particolare riguardo al pensiero computazionale, **all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro**;

i) potenziamento delle **metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio**;

m) valorizzazione della **scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio** e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

o) **incremento dell'alternanza scuola-lavoro** nel secondo ciclo di istruzione

p) valorizzazione di **percorsi formativi individualizzati** e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

s) definizione di un **sistema di orientamento**.

Possibili ambiti di valorizzazione della professionalità dell'ITP, negli spazi di intervento aperti dalle disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro

Vale la pena osservare quanto le prospettive tratteggiate da ciascuno degli obiettivi formativi richiamati, individuati come prioritari dalla Legge, ben si attagliano al profilo professionale dell'Insegnante Tecnico Pratico (ITP) (Dlgs 1277/48; L. 124/99; CM. 28/2000; CCNL Docenti; Nota MIUR 2305/DIP/U04 del 29/12 2005). Soffermare l'attenzione sul tema dell'alternanza scuola-lavoro consente di mettere a fuoco il potenziale che l'ITP può esprimere, sia sul piano disciplinare sia sul piano educativo, nell'attuazione di tali interventi e per conseguire gli obiettivi formativi individuati. L'attenzione dell'AID è rivolta primariamente a chiarire la natura delle conoscenze e delle competenze da formare, potenziare e promuovere nei percorsi di alternanza, affinché sia altrettanto chiaro il ruolo che l'ITP può svolgere nel rendersi promotore e mediatore di tale esperienza educativa. Per farlo è utile richiamare la lettera del Dlgs 77/2005 (in cui con continuità e coerenza si trovano le stesse parole chiave e gli stessi orientamenti richiamati dalla Legge 107/2015) soffermando l'attenzione:

art. 1) sulla **natura delle competenze da formare**, chiamate in causa dal Dlgs,

art. 2) sulle **modalità di apprendimento flessibile che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica**,

art. 4) sui **percorsi formativi personalizzati**,

art. 5) sulla **funzione tutoriale**

art. 6) sulle modalità di **valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti**

L'art. 1 del Decreto definisce l'«*alternanza*», come *modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro*».

Merita attenzione il fatto che fra le competenze spendibili nel Mercato del Lavoro rientrano a pieno titolo, unitamente alle **Competenze Chiave** (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006 relativa alle Competenze Chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), quelle denominate *soft skills* (OECD, *Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability. Trends in improving young people's education and skills*; Cedefop (2012), *Skill mismatch. The role of the enterprise*, Luxembourg: Publications Office of the European Union; Cedefop (2008), *Skill shortages*, in: Cedefop. *Modernising vocational education and training: fourth report on vocational education and training research in Europe: background report*. Luxembourg: Publications Office, Cedefop, Reference series; 69, Vol. 1.).

Insegnanti, formatori e datori di lavoro, secondo le fonti citate, concordano sul fatto che si va accumulando un divario crescente fra le *soft skills* che le imprese si aspettano dai propri lavoratori e quelle che molti candidati possiedono. In un Mercato del Lavoro sempre più competitivo, è un imperativo possedere un ampio spettro di competenze, che non si esaurisce nella conoscenza tecnica e nelle sole capacità operative. Questo spettro di competenze include la competenza sociale e di gestione delle emozioni, di mantenere costante la motivazione, l'autostima, la capacità di

risolvere problemi, la capacità di prendere iniziativa e assumersi responsabilità, la capacità di lavorare e comunicare in gruppo. Molto spesso i giovani non posseggono queste competenze o non ne sono consapevoli, e in molti casi hanno difficoltà ad esprimerle. Le medesime competenze sono quelle individuate come le variabili su cui intervenire per prevenire e **ridimensionare i fenomeni dell'abbandono scolastico e dei NEET - Not in Education Employment Training** - (Eurydice and Cedefop report - 2014, *Tackling early leaving from education and training in Europe – Strategies, policies and measures*).

Si tratta in sostanza delle competenze che consentono di potenziare l'occupabilità secondo quanto atteso anche dal DPR 87 e 88/ 2010 *“Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali che favoriscono l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da sviluppare nel triennio. L'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell'obbligo di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità”*.

Fra le 8 competenze chiave, la Competenza Chiave n. 7 “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” è solo in apparenza la più rilevante e pertinente rispetto alle altre: Competenza Chiave n. 1 Comunicare nella lingua madre; Competenza Chiave n. 2 Comunicare in una lingua straniera; Competenza Chiave n. 3 Competenza matematica e competenza di base in ambito scientifico e tecnologico; Competenza Chiave n. 4 Competenza digitale; Competenza Chiave n.5 Imparare ad imparare; Competenza Chiave n. 6 Competenza sociale e civica; Competenza Chiave n. 8 Consapevolezza ed espressione culturale.

L'art. 2 del Decreto definisce la modalità di apprendimento in alternanza, quale **opzione formativa rispondente ai bisogni individuali** di istruzione e formazione dei giovani, secondo: “[...] **modalità di apprendimento flessibili [...] che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti [...] nei processi formativi; [...] correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.**”

Intervenire nel rispetto di tali requisiti in risposta ai bisogni individuali, valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, consentendo la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi, significa esattamente intervenire sul potenziamento delle *soft skills* e sulle Competenze Chiave richiamate, mettendo in campo strategie di personalizzazione basate sul co-design del percorso di apprendimento, utilizzando strumenti come il patto formativo, applicando strategie motivazionali basate sull'autovalutazione e sulle biografie rappresentative che consentono di promuovere processi di acquisizione di consapevolezza, da parte dei giovani, delle proprie attitudini, potenzialità e aree di miglioramento.

L'art. 4 precisa che *“i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale”*.

È dunque evidente, una volta di più, che il focus è posto esattamente sulle competenze chiave e sulle *soft skills*, infatti secondo quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A), il PECUP è finalizzato a: **“a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.”**

È altrettanto evidente che nella pianificazione delle attività di alternanza diventa discriminante la coerenza interna fra i documenti programmatici e la coerenza esterna con le azioni messe in campo di conseguenza dai diversi attori coinvolti nel processo.

La funzione tutoriale, tenuto conto di tante premesse, non può esaurirsi quindi nella attuazione di azioni di raccordo fra l’Istituzione scolastica e le imprese, ovvero nella programmazione delle azioni in termini organizzativi. **La funzione tutoriale diventa garanzia dell’attuazione autentica di un percorso di alternanza-scuola lavoro che traduca nei fatti le prospettive educative richiamate a norma di legge. L’art. 5 del Decreto conferma tale orientamento “Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l’istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. 2. Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente. 5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno”.**

Si tratta dunque di individuare le azioni di formazione in servizio che meglio possano essere di supporto al corretto espletamento della funzione tutoriale, includendo evidentemente interventi di potenziamento delle competenze di programmazione e valutazione per competenze; disegno di patti formativi; impiego delle tecnologie digitali per la comunicazione e il monitoraggio a distanza delle attività di alternanza oltre che per l’impiego di portfolio digitali; potenziamento delle competenze di progettazione per l’accesso alle opportunità di alternanza da realizzarsi all’estero nell’ambito del programma ERASMUS Mobility KA1; potenziamento delle competenze di valutazione, autovalutazione, orientamento, motivazione, personalizzazione, per guidare gli studenti lungo l’intero percorso di alternanza, dalla fase di scelta dell’esperienza di alternanza fino alla fase di valutazione del percorso, funzionale alla scelta del successivo proseguimento degli studi o delle opportunità di inserimento lavorativo.

In tal senso è rilevante quanto indicato dall’art 6 che definisce i termini secondo i quali **“l’istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della**

qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato”.

Analoga rilevanza assume la funzione tutoriale che garantisce continuità e coerenza del percorso in alternanza dalla fase di programmazione a quella della valutazione. Sulla valutazione e certificazione si gioca e si verifica, infatti, la coerenza e l'efficacia del disegno del PECUP, della programmazione per competenze per l'ambito disciplinare di riferimento, del disegno del patto formativo con lo studente e con l'impresa ospitante, nonché della rispondenza di tutti questi documenti programmatici rispetto agli standard nazionali ed europei dei repertori delle qualifiche oltre che delle informazioni messe a disposizione dal Sistema informativo sulle professioni (ISTAT - ISFOL) ai fini dell'orientamento formativo e/o professionale degli studenti in uscita dai percorsi di alternanza.

Conclusioni

Il profilo professionale dell'ITP risponde per propria natura e identità elettiva a quanto indicato dai provvedimenti normativi e regolamentari che hanno promosso la progressiva trasformazione della scuola per fare fronte alle sfide della società della conoscenza. Dal riconoscimento dell'autonomia funzionale alle scuole, sino alla riforma degli Ordinamenti, e più di recente, con la legge 107/2015, tutti i provvedimenti hanno promosso il superamento di una scuola per discipline, in cui prevalesse la distinzione tra sapere e saper fare, ristabilendo la priorità del successo formativo come livello essenziale da raggiungere per affrontare le sfide della quotidianità nella vita e nel mondo del lavoro. All'interno di questa cornice il profilo professionale dell'Insegnante Tecnico Pratico presenta prerogative elettive per l'esercizio della funzione tutoriale proprio in quanto insegnante di laboratorio, intendendo il termine laboratorio (esattamente nei termini in cui è definito nella riforma degli Ordinamenti) come lo spazio reale e concettuale in cui si realizza la connessione tra l'istruzione generale e le aree di indirizzo; in cui si sviluppa e si comprende la teoria e si connettono competenze disciplinari diverse; in cui è facilitata la ricomposizione dei saperi e possono essere coinvolti, in maniera integrata, i linguaggi del corpo e della mente, il linguaggio della scuola e della realtà socio-economica.

Questa opportunità di coordinamento diventa oggi ancora più concreta anche in seguito alla decisione del TAR de Lazio 6438/2015, purché resti ferma la visione dell'alternanza scuola-lavoro come spazio di crescita culturale ed educativa, prima che professionale e produttiva; un'occasione per potenziare quelle competenze che consentono di maturare consapevolezza di sé, senso di autonomia, spirito di iniziativa capacità di comprensione e di relazione con gli altri che è uno dei più essenziali compiti della scuola.

Ciò è necessario affinché l'educazione al lavoro e le esperienze maturate attraverso l'alternanza scuola-lavoro rappresentino un'occasione per superare la predominanza della didattica frontale e versativa da un lato e dall'altro per non cedere alla tentazione di concepire l'educazione come residuale in una realtà in cui tutto rischia di essere ridotto al suo valore di scambio.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

1. Il testo generale che precede – redatto dalla Drssa Laura Vettraino - disegna un generale quadro delle potenzialità “teoriche”, didattico-educative, dell’alternanza scuola-lavoro - per gli studenti, per la scuola e in particolare per il riconoscimento delle competenze e del ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

2. Le previsioni concrete nell’Atto 379 in merito all’alternanza scuola-lavoro tratteggiano invece condizioni di effettuazione e prospettive funzionali che non possono essere affatto condivise.

La concezione materiale dell’ “A. S-L” pare tradursi - più che nella valorizzazione e nella vera e pari centralità della cultura operativa rispetto a quella ideativa, per comporre una formazione finalmente armonica e complessiva - in una forma di apprendistato gratuito, con flessibilità del monte orario fino al 40%, con presenze pomeridiane vincolanti per docenti ed ATA, con contratti d’opera promossi dalle imprese e veicolati da loro esperti. Non convince la versione proposta del “bilancio di competenze” né la proposizione adottata per una autentica “cultura del lavoro”. Non contribuiscono alla necessaria valorizzazione del processo disegnato le modalità di verifica delle competenze acquisite, veicolate dai quiz Invalsi.

3. Disegnare un quadro ed un percorso diversi richiede approfondimenti che non abbiamo ancora compiuto: rimane l’obiettivo principale con il quale misurarsi, e sul quale speriamo comunque di poter trovare, in tempi più distesi, una sponda con il MIUR.

Al momento il giudizio sul provvedimento concreto non può essere certo positivo.

Paolo Grillo